



*Al Componente
la Giunta Regionale*

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Caccia e Pesca, Economia del mare, Cicloturismo,
Demanio Marittimo e Contratti di Fiume
Segreteria Componente La Giunta
Via Catullo, 17 - 65127 PESCARA

Prot. N *196* / Segr.

Pescara, *07-08-2014*

Ai Sigg.ri. Sindaci della Regione Abruzzo

LORO SEDI

Oggetto: Nuova normativa per la raccolta e la bruciatura dei residui vegetali .

Caro Sindaco,

come saprai, dal 21.08.2014, con la conversione in legge del D.L. 24.06.2014 n.91 ad opera della L.11.08.2014 n. 116, è stata normata la raccolta e successiva bruciatura dei residui vegetali, che tanti problemi aveva creato alle aziende agricole e forestali (si pensi fra tutti alla eliminazione delle potature degli olivi).

Le nuove disposizioni infatti, abrogano finalmente quanto fino ad oggi previsto in base all'art. 256-bis del D.L. 152/2006 (codice dell'ambiente) che considerava illecita la combustione dei residui vegetali determinando l'applicazione di sanzioni e introducono, all'art. 182 del predetto decreto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis:

"Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (misura di volume per il legname, pari a 3 metri cubi vuoto per pieno), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma1, lettera f) (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa), effettuate nei luoghi di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

In Abruzzo attualmente il periodo di divieto assoluto è dal 1° Giugno al 30 Settembre di ogni anno.

I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali di polveri sottili (PM10)".

La norma non prevede quindi che i Comuni e le amministrazioni pubbliche debbano rilasciare una specifica autorizzazione, ma essendo in capo e detti Enti la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione è



*Al Componente
la Giunta Regionale*

buona regola che i cittadini, prima di avviare le operazioni di combustione, si assicurino che tale disposizione limitativa non ci sia stata o meglio comunichino al Comune l'avvio di tali operazioni.

Sarebbe pertanto opportuno che le Amministrazioni Comunali, oltre ad adottare eventuali specifiche diverse limitazioni, vigilino sulla emissione di ordinanze da parte degli enti sovra-ordinati, dandone, se del caso, immediata comunicazione alla cittadinanza.

L'indicazione tre metri steri per ettaro infine, nella volontà del legislatore, è sicuramente da intendersi riferibile alla volontà di impedire la creazione di raggruppamenti di materiale troppo voluminosi e di potenziale difficile controllo, preferendo che si gestiscano le abbruciature realizzando più ammassi di piccole dimensioni.

In allegato alla presente nota Ti allego la bozza di una ordinanza tipo che potresti utilizzare a questo scopo.

Saluto cordialmente

IL COMPONENTE LA GIUNTA
Dino Hege

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- **che** nell'attuale periodo stagionale è frequente l'accumulo e la bruciatura di foglie, arbusti secchi, ed altri tipi di rifiuti derivanti dalla pulizia dei fondi rustici predisposti per la raccolta di prodotti agricoli;
- **che** in alcuni casi dette operazioni avvengono in modo poco civile, utilizzando anche le strade pubbliche e provocando, di conseguenza, notevoli danni al manto stradale;
- **che** tali fenomeni rappresentano anche un serio e reale pericolo per malaugurati sviluppi di incendi in una zona che per sua natura ne è predisposta;
- **che** quando, poi, l'accensione di taluni residui derivanti dalla coltivazione dei terreni avviene in prossimità del centro abitato, le cattive esalazioni ed i fumi creano un grave disagio alla popolazione con problemi di respirazione, soprattutto a bambini e persone anziane;

RITENUTO, quindi, necessario intervenire in via contingibile ed urgente per la risoluzione delle problematiche in parola, al fine di evitare danni ambientali e civili;

VALUTATA la sussistenza di tutti i presupposti per gli aspetti igienico-sanitari, oltre di pubblica e privata incolumità;

VISTO il D.L. 24/06/2014, n.91, così come convertito in legge dalla 116 dell'11.08.2014 che abroga quanto fino ad oggi previsto in base all'art. 256-bis del D.L. 152/2006 (codice dell'ambiente) che considerava illecita la combustione dei residui vegetali determinando l'applicazione di sanzioni e introducono, all'art. 182 del predetto decreto, dopo il comma 6, il seguente comma 6-bis:

“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (misura di volume per il legname, pari a 3 metri cubi vuoto per pieno), dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma1, lettera f) (paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa), effettuate nei luoghi di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

VISTO:

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale e nello specifico:

- a) L'art. 184 comma 3, lett. a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
- b) L'art. 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- c) L'art. 182 comma 6-bis come sopra riportato;

VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTI gli artt. 13, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTO necessario, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/06”:

- Garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio incendi;

EVOCATI i poteri di cui all'art.50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.267/2000;

ORDINA

1. Il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
2. in alternativa all'impiego dei residui indicati al punto 1, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate;
3. la combustione controllata dei residui indicati al punto 1, va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione nel periodo che va **dal 01 OTTOBRE al 15 APRILE non prima delle ore 06.00 e non oltre le ore 11.00 (o diversa disposizione comunale)**;
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare, tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare all'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
 - nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi nei periodi considerati a rischio di incendio;
 - il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche;
 - le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
4. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

5. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.
6. Nel centro abitato o ad una distanza inferiore a 200 metri da esso, **é assolutamente VIETATO** la bruciatura di residui vegetali e non vegetali provenienti dalla pulizia di terreni, giardini, orti, spazi coperti e scoperti, ecc..
7. E' fatto **DIVIETO assoluto di riversare, accumulare e/o bruciare** foglie, arbusti ed altri rifiuti derivanti dalla pulizia dei terreni agricoli, orti, giardini, ecc. su strade pubbliche (provinciali, comunali e vicinali) del nostro territorio, talvolta arrecando danni al manto stradale.

Le violazioni di cui ai precedenti punti, saranno punite con le sanzioni pecuniarie amministrative, di **importo da un minimo di €. 51,65 ad un massimo di €. 516,46.**

Nel caso invece di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo di divieto assoluto previsto dalla Regione Abruzzo che va dal 01[^] **Giugno** al **30 Settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm., e verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR competente o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

Che la Polizia Locale nonché gli altri organi di vigilanza siano incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'Albo Pretorio *on line*, ne venga data maggiore pubblicità attraverso avvisi pubblici e pubblicazione sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune e contestualmente venga trasmessa a:

- PREFETTO DI TERAMO
- REGIONE ABRUZZO
- PROVINCIA DI TERAMO
- ARTA SEDE REGIONALE
- QUESTURA DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI TERAMO
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO
- COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI
- COMANDO POLIZIA PROVINCIALE DI TERAMO
- COMANDO POLIZIA LOCALE DI

IL SINDACO